

Sospensione della RCA

La RCA si può sospendere solo quando il mezzo è parcheggiato in un luogo di proprietà e interdetto alla circolazione di altri veicoli

di Pier Luigi Ciolli

Come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti abbiamo il dovere di informare i proprietari dei veicoli dei possibili pericoli connessi alla sospensione di una polizza RCA. Ovviamente, la nostra informazione non inficia in alcun modo la scelta che ognuno è libero di fare. Molti sono convinti che possono sospendere la polizza RCA perché hanno parcheggiato il loro veicolo e/o motociclo in uno stallo di sosta all'interno di un'area condominiale e/o di un rimessaggio dove in molti casi si parcheggia l'autocaravan.

Si tratta di un grave errore che molti hanno pagato caro. Perché, anche se il parcheggio fosse provvisto di cancello all'ingresso, possono entrarvi gli agenti preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale (*Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, funzionari del Ministero dell'Interno, Polizia Penitenziaria poiché sono previsti all'articolo 12 del Codice della Strada*). Pertanto, i veicoli e/o motocicli trovati privi di copertura assicurativa sono soggetti a contravvenzione e/o a sequestro.

Gli agenti preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale possono intervenire perché:

1. il termine "circolazione stradale" comprende sia la sosta sia il movimento del veicolo. Pertanto, anche quando parcheggiamo un veicolo, lo stesso, anche se fermo, è in circolazione stradale;

2. in dette aree vi è indubbiamente la circolazione di altri veicoli, e la normativa è chiara: "Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico";
3. la Corte di Cassazione ha confermato che: "assumendo evidentemente rilievo la considerazione per cui anche un veicolo in sosta, oggettivamente idoneo alla circolazione, può essere coinvolto in un sinistro ed essere fonte di danni per i terzi".

Da non dimenticare che la sospensione della RCA comporta il possibile "ricorso terzi" in caso di incendio: eventualità tutt'altro che remota, specialmente nei rimessaggi.

La RCA si può sospendere allorché il veicolo e/o motociclo è parcheggiato in un terreno di proprietà chiuso da cancello, quindi non vi è circolazione di altri veicoli, oppure è parcheggiato in un garage di proprietà. Prima di spostare il veicolo e/o il motociclo ci si deve ricordare di riattivare la RCA perché, com'è accaduto, anche nel breve percorso per raggiungere il meccanico, è possibile essere fermati e contravvenzionati dalla Polizia nonché vedersi porre il veicolo sotto sequestro.



----- MESSAGGIO ORIGINALE -----

Inviato: martedì 16 febbraio 2021

Da:@outlook.it

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.i

Oggetto: PERCHÉ NON SOSPENDERE LA POLIZZA RCA

Ho letto il vostro editoriale sulla sospensione della polizza RCA e grazie per le informazioni.

Dall'8 marzo 2020 alla data odierna, viste le esperienze passate di camperisti che si sono veramente inguaiati con le proprie mani solo per aver circolato con un veicolo con assicurazione sospesa, avete prodotto un editoriale valido ma sintetico, infatti, non avete minimamente evidenziate le ragioni tecniche e personali che vi elenco anche se riguardano il mio personale caso:

- Non sospendo l'assicurazione perché tutti i giorni alle ore 16 percorro con la mia auto 4 km per andare a prendere mia nipote a scuola e se in una giornata fredda e piovosa l'auto non parte, vado con l'autocaravan. Il servizio pubblico esiste ma passa dal lato opposto del paese praticamente una allungatoia.
- Ogni 15/20 giorni, percorro dai 30 ai 40 km, metà in strada normale, il ritorno in autostrada per tirarlo a 100 km/h per:
 - a) evitare l'ovalizzazione dei pneumatici o il distacco del battistrada dalle tele restando a contatto con il terreno spesso bagnato in inverno per tempo prolungato nella stessa posizione,
 - b) ridare la carica alla batteria del motore e dei servizi,
 - c) far girare il motore e l'olio motore che possa andare a bagnare dall'interno i vari paraolio che seccandosi cretano,
 - d) per avere il serbatoio del gasolio sempre pieno, evitando nel periodo invernale la condensa accumulata nel fondo del serbatoio sotto forma di acqua nel gasolio, perché questo carburante al contrario della benzina non produce vapori.

Penso che altri possano aggiungere altre cause tecniche. A leggervi e grazie per le vostre continue informazioni e azioni per la difesa del circolare e sostare in autocaravan. A.C.

DOMANDE e RISPOSTE

Posso ottenere la residenza nell'autocaravan?

NO perché l'autocaravan è un veicolo e la residenza si può acquisire unicamente se una persona risiede in modo stabile in una struttura ricettiva e/o in un edificio.

RICORDARE CHE:

1. un veicolo parcheggiato in violazione del Codice della Strada (*esempi: in doppia fila, in curva, subito dopo l'angolo di un marciapiede, sopra le strisce pedonali, coprendo una segnaletica verticale, eccetera*) in caso di incidente può essere attribuito al proprietario il "concorso di colpa". Non solo, qualora nell'incidente vi siano feriti o morti, si è coinvolti nel reato di omicidio stradale ex art.589-bis Codice Penale e/o di lesioni personali stradali gravi o gravissime ai sensi dell'articolo 590-bis Codice Penale. Questo perché l'omicidio stradale colposo è una fattispecie delittuosa che si verifica quando un soggetto causa per colpa la morte di un altro soggetto purché a seguito della violazione delle norme sulla circolazione stradale.
2. prima di consegnare il proprio veicolo e/o moto a un rivenditore, a un'officina, in carrozzeria, in un rimessaggio, in un parcheggio pubblico o privato eccetera, consigliamo di utilizzare il cellulare per scattare delle foto per ogni lato e anche sopra al tetto perché, purtroppo, spesso si ritira il veicolo e/o moto e, solo dopo, ci accorgiamo che qualcuno ha provocato un danno. Ovviamente, non essendo in grado di dimostrare che era avvenuto durante il periodo nel quale era stata lasciata alla loro custodia, oltre al danno economico arriva anche lo stress allorquando viene rifiutato il risarcimento.

COORDINAMENTO CAMPERISTI

Associazione Nazionale portatrice di un interesse collettivo

50125 Firenze via di San Niccolò 21

055 2469343 • 328 8169174

www.coordinamentocamperisti.it • www.incamper.org